

REVERSIBILITA' AL CONIUGE SUPERSTITE - AVVISO DI INDEBITO PENSIONISTICO



a cura di Marco Perelli Ercolini

La percezione di un reddito annuo (**attenzione: i redditi vanno anno per anno**) al di sopra di tre volte il minimo INPS espone il coniuge superstite solo (senza figli a carico) all'indebito pensionistico: "incumulabilità con redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità" e la legge impone all'ente previdenziale di esigere la restituzione (ripetere) di quanto indebitamente corrisposto.

Il pagamento di quanto richiesto comporta l'accettazione dello stesso e successivamente risulterà più difficoltoso riuscire ad ottenerne l'annullamento

In caso di errore di calcolo dell'ente è possibile il ricorso amministrativo che deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di indebitato.

E' possibile richiedere una rateazione dell'indebitato che può avvenire sia con bollettini postali oppure con una trattenuta mensile sulla pensione,



Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità

LEGGE 335/1995 articolo 1 comma 41

La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.